



REGIONE DEL VENETO

Renato Francescon

Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione

U.O. Promozione Agroalimentare

P.O. Agriturismo e turismo enogastronomico

Via Torino, 110

30172 Mestre – Venezia

Tel. 0412795493

Telefax. 0412795491

Mail: renato.francescon@regione.veneto.it

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

- 1985 Legge quadro nazionale

Legge 5 dicembre 1985, n. 730 - “Disciplina dell'agriturismo”

- 2006 Legge quadro nazionale

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - “Disciplina dell'agriturismo»

LA LEGISLAZIONE REGIONALE

a seguito della Legge n. 730/1985

- L.r. n. 31/1986
- L.r. n. 15/1991
- L.r. n. 9/97

a seguito della Legge n. 96/2006

- Disegno di legge n. 16/2008 “Nuova disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale” a modifica della L.r. n. 9/97

Tale DL, assieme ai PDL n. 308-326-359 (2009) relativi alla “Disciplina e valorizzazione delle attività turistiche e di altre forme di utilizzo dello spazio rurale connesse al settore primario” sono poi convertiti nel Progetto di legge n. 28/2010 : Disciplina e valorizzazione dell’agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, del turismo rurale e di altre forme di utilizzo degli ambiti rurali e della pesca.

- L.r. n. 28/2012 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”.

(continua)

Con la L.r. 24 dicembre 2013, n. 35 sono intervenute modifiche e integrazioni alla LR n. 28/2012 introducendo nuove norme sia per il settore agriturismo sia per la parte relativa all'ittiturismo e pescatismo.

La L.r. 35/2013 ha introdotto due nuovi aspetti dell'attività agricola particolarmente significative - le fattorie didattiche

- il turismo rurale facendo assumere così alle

La LR n. 28/2012 assume la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Con DGR n. 502 del 19/4/2016, sono state approvate le nuove disposizioni applicative alla legge regionale in materia di agriturismo.

**LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017**

CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia


Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

- 1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.**
- 2.omissis**

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE
CONNESSE AL SETTORE.



ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

- a) Imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 c.c.**
 - b) svolgono attività agricola da almeno un biennio.**
 - b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale.**
 - c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola.**
 - d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche.**
- 



IMPRENDITORE AGRICOLO ARTICOLO 2135 CODICE CIVILE

« È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. »

BIENNIO DI ATTIVITÀ

Il requisito dell'attività agricola progressa deve essere maturato nel biennio immediatamente precedente al riconoscimento e può essere conseguito in una qualsiasi azienda agricola ed in una delle qualifiche idonee al possesso del requisito sopra indicato.

Non è richiesto al coniuge, a parenti e affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell'azienda agrituristica, anche in forma societaria, né all'imprenditore agrituristico che subentra a sé stesso costituendo una nuova società.

Se il subentro viene fatto in forma di società di capitali dette figure subentranti devono avere la qualifica di amministratori.

Per subentro si intende la successione di una nuova impresa nella titolarità della conduzione della stessa azienda agricola che svolge anche attività agrituristica.



PERDITA REQUISITO DEL BIENNIO DI ATTIVITÀ

L'impresa che, per qualsiasi motivo non disponga più del soggetto in possesso del requisito del biennio deve comunicare alla Regione non oltre trenta giorni il nominativo del sostituito ed entro dodici mesi dimostrare, in capo al soggetto idoneo, il ripristino del requisito o la condizione di deroga, pena la decadenza del riconoscimento. Nel frattempo l'attività può regolarmente continuare.

CORSO DI FORMAZIONE

I corsi sono organizzati e gestiti dagli Enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19. I corsi hanno la durata minima di 100 ore, anche in forma modulare sono rivolti:

- **imprenditore o rappresentante legale**

esclusivamente a personale aziendale ed in particolare a:

a) partecipi nelle imprese familiari;

b) soci nelle società di persone;

c) amministratori e/o soci persone fisiche munite di apposita delega nelle società di capitali.

VALIDITÀ CORSO DI FORMAZIONE

5 anni dalla sua conclusione e, in presenza dell'attività, tale requisito viene mantenuto senza alcuna scadenza.

La validità viene meno al quinto anno dalla cessazione o sospensione dell'attività agrituristica e può essere rinnovata con il superamento di un corso di aggiornamento professionale di durata di almeno 50 ore valido per altri cinque anni.

Sono esentati dal corso i laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti (www.miur.it)

CONNESSIONE

S'intende il legame che intercorre tra l'attività agricola e le attività disciplinate dalla legge e si realizza con l'utilizzo delle risorse aziendali e territoriali.

Nel caso di società, l'attività agricola è quella dell'azienda gestita direttamente dalla società o dall'associante nelle associazioni in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.); in quest'ultimo caso, i prodotti ottenuti e conferiti dagli associati, con sede produttiva in Veneto, sono comunque considerati propri. Rimane obbligatorio il rispetto della normativa in materia di tracciabilità degli alimenti.

DECRETO LEGISLATIVO N. 228 DEL 18/5/2001 “LEGGE DI ORIENTAMENTO”

Attività connesse: “alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.... comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità”.

PREVALENZA

La prevalenza dell'attività agricola si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel periodo di un anno è superiore a quello impiegato nelle attività turistiche connesse al settore primario. Per ore di lavoro dell'attività agricola si intendono esclusivamente quelle di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento, nonché lavorazione e trasformazione dei prodotti del fondo.

Per il calcolo delle ore di lavoro agricolo il riferimento sono le tabelle approvate dalla Giunta regionale a prescindere dalla tipologia dei soggetti che forniscono il lavoro stesso (imprenditore, familiari, soci, dipendenti, collaboratori, terzisti, ecc.) finalizzate a parametrare e definire la dimensione dell'attività agrituristica.

DEFINIZIONI DI ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO

L'AGRITURISMO

Attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, **connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame.**

L'ITTITURISMO

Attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore.

DEFINIZIONI DI ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO

IL PESCATURISMO

Attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.

TURISMO RURALE

Insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.



DEFINIZIONI DI ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO

FATTORIA DIDATTICA

Azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara.



MANODOPERA IN AGRITURISMO

Nello svolgimento delle attività agrituristiche, il lavoro può essere prestato da:

- imprenditore o dal rappresentante legale**
- coadiuvanti**
- partecipi e collaboratori familiari entro il IV grado nelle imprese familiari ai sensi dell'articolo 74 del D.lgs 276/2003**
- soci nelle società di persone**
- amministratori e soci nelle società di capitali**

limite massimo di 3.500 ore annue, comprese quelle dedicate alle attività agricole, nonché dai dipendenti e assimilati con tutte le forme di contratti di lavoro.

continua



MANODOPERA IN AGRITURISMO

Il titolare dell'impresa agricola non può essere coadiuvato da soggetti che la legge definisce "esterni" all'impresa stessa. Salva l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai fini dell'applicazione della legge, i lavoratori alle dipendenze non contrattualizzati sono considerati soggetti esterni.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E PAA

Il riconoscimento dei requisiti avviene COME: **Esclusivamente** attraverso l'applicativo www.piave.veneto.it/web/operatori/descrizioni-servizi

- accedere direttamente o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.) all'apposito applicativo;
- compilare il Piano Agrituristico Aziendale confermandone i contenuti;
- stampare, per la sottoscrizione, l'istanza di riconoscimento che verrà automaticamente prodotta dal sistema all'atto della conferma assieme al PAA (tale procedura non serve se si dispone di firma digitale)
- inviare, esclusivamente tramite PEC, alla Regione in formato PDF l'istanza di riconoscimento e il PAA sottoscritti accompagnati da copia del documento d'identità in corso di validità.

Decorsi sessanta giorni senza l'intervento della Regione si produce l'effetto del silenzio assenso.

La S.C.I.A. per l'inizio dell'attività può essere presentata al S.U.A.P. contemporaneamente alla comunicazione per il riconoscimento dei requisiti.

IL PIANO AGRITURISTICO AZIENDALE

Indica la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica, le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di Turismo rurale, di Fattoria didattica e quelle dedicate all'attività agricola.



ART. 5 - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Art. 6. dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti

Art. 7. dare ospitalità in spazi aziendali aperti

**Art. 8. somministrare pasti e bevande -
somministrare spuntini e bevande**

ATTIVITÀ DI AGRITURISMO - LIMITI

ART. 6. OSPITALITÀ IN ALLOGGI

Trenta posti letto
in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

ART. 7. DARE OSPITALITÀ IN SPAZI AZIENDALI APERTI (AGRICAMPEGGI)

Aree allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento anche con l'utilizzo di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. Il limite massimo di trenta persone.

AZIENDE MINIME

ART. 3 AZIENDE «MINIME» - PIANURA

Il requisito della prevalenza non è richiesto qualora:

a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci.

ART. 3 AZIENDE «MINIME» - MONTAGNA

Il requisito della prevalenza non è richiesto qualora:

b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

ATTIVITÀ DI AGRITURISMO - LIMITI

ART. 8.
SOMMINISTRARE
PASTI E BEVANDE

Per somministrazione di pasti, si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati.

I prodotti usati devono provenire, in termini di valore

a) per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica;

ART. 8.
SOMMINISTRARE
SPUNTINI E BEVANDE

Per somministrazione di spuntini s'intende il servizio per il consumo sul posto di prodotti dell'azienda tal quali o sottoposti a preparazioni, serviti o resi disponibili sotto forma di assaggi o panini e consumati in sostituzione, o al di fuori, dei pasti principali, nonché esposti come tali al pubblico e nel menù.

Diversamente le somministrazioni di alimenti e bevande sono considerate pasti.

ATTIVITÀ DI AGRITURISMO – LIMITI

b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

Se i prodotti usati per le attività sono provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale del 65% è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota (20%) è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana.

Per prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica s'intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l'azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto.

% **(IN VALORE)** SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE

PIANURA

65% di Prodotto aziendale

**20% da aziende
agricole/impresе artigianе
alimentari con sede in
Veneto**

15% da libero mercato

PIANURA CON UTILIZZO PRODOTTI A DO

50% di Prodotto aziendale

**35% da aziende
agricole/impresе artigianе
alimentari con sede in
Veneto (di cui il *15% da
Prodotto/i a DO*)**

15% da libero mercato

% (IN VALORE) SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE

MONTAGNA

35% di Prodotto aziendale

**50% da aziende
agricole/impresе artigianе
alimentari con sede in
Veneto**

15% da libero mercato

MONTAGNA CON UTILIZZO PRODOTTI A DO

25% di Prodotto aziendale

**60% da aziende
agricole/impresе artigianе
alimentari con sede in
Veneto (di cui il *15% da
Prodotto/i a DO*)**

15% da libero mercato

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PASTI E SPUNTINI

La determinazione/verifica preventiva richiede la conoscenza delle seguenti variabili:
produzioni aziendali in tipologia, quantità e qualità;

quantità utili di prodotti ricavabili per le somministrazioni; valori economici da attribuire alle produzioni aziendali ed ai prodotti acquistati; composizione tipologica media dei pasti e degli spuntini; fabbisogni quantitativi dei singoli prodotti o di categorie per i pasti e per gli spuntini; fabbisogni in manodopera per le attività agricole;

fabbisogni in manodopera per le attività di turismo connesso al settore primario.

Il PAA contiene, in forma essenziale, la procedura atta a dimostrare che il numero di pasti e spuntini indicato nel piano soddisfa le condizioni di provenienza delle materie prime e di prevalenza dell'attività agricola. Per la compilazione del PAA si fa riferimento alle deliberazioni recanti i fabbisogni di manodopera per le attività agricole (DGR n. 679/2017) e al Manuale operativo per l'agriturismo di cui (DGR n. 610/2016).

AZIENDE COMPOSTE DA PIÙ UNITÀ

Il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 23 della legge può essere applicata anche con riferimento a singole Unità Tecniche Economiche (UTE) in quanto dotate di propri mezzi di produzione (terreni, macchine, manodopera, bestiame, ecc.) ed organizzazione autonoma rispetto ad altre analoghe unità condotte dalla stessa impresa. E' possibile, quindi, in capo alla stessa impresa il rilascio di più riconoscimenti in relazione al numero ed alle dotazioni delle UTE che vi afferiscono. Le attività agrituristiche, in questi casi, devono essere rapportate solo all'UTE di riferimento.

All'esercizio dell'attività agriturbistica di aziende aventi sede nel territorio regionale possono concorrere anche i terreni ubicati al di fuori del territorio regionale, purché ricompresi nella medesima UTE. Le imprese con sede in altra regione possono essere riconosciute imprese agrituristiche solo nel caso che gestiscano una o più UTE ubicate nel territorio regionale e con riferimento alla/e medesima /e UTE.

FABBRICATI

L'utilizzazione per le attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò autorizzati esclude qualsiasi altra diversa utilizzazione, anche se temporanea.

Ai sensi della LR n. 11/2004, *“Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”*, art. 44, c. 5, sugli immobili da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia; sui medesimi immobili sono altresì consentiti gli ampliamenti, nel limite massimo del 10% del volume esistente, esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

È consentito l'ampliamento della casa di abitazione a fini agrituristiche (art. 44, c. 4, lett. a bis) della L.R.n. 11/2004, entro il limite massimo di 1.200 mc.

Agli edifici destinati ad uso agrituristiche, si applicano le disposizioni della LR n. 32/2013, cosiddetto *“Piano casa”*.

FABBRICATI

Sono utilizzabili i fabbricati rurali esistenti o parte di essi – sia abitazioni che strutture agricolo-produttive (annessi rustici)–non più necessari alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e connesse, nella disponibilità dell'azienda agricola alla data di presentazione della documentazione per il riconoscimento o per la variazione del piano agrituristico; i fabbricati devono essere ubicati nel fondo su cui l'impresa esercita la propria attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso e collocati anche in corpi separati dal centro aziendale .

Possono essere altresì utilizzati la casa di abitazione a servizio dell'azienda agricola, nonché gli edifici di pregio nella disponibilità dell'impresa agricola.

I nuovi edifici devono aver conseguito l'agibilità per lo scopo indicato nel permesso a costruire.

I fabbricati/locali nei quali si esercita l'attività agrituristica, sia abitazioni che strutture agricolo-produttive (annessi rustici), non sono soggetti a cambio di destinazione d'uso.

Di norma, per i fabbricati utilizzati per attività agrituristica, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del d.l. 557/1993 convertito dalla legge 133/1994 e smi; la sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati è indicata negli atti catastali dalla categoria di appartenenza (A6, D10) oppure mediante apposita annotazione, indipendentemente dalla categoria catastale.

SITUAZIONE NAZIONALE - TENDENZE

22.661 aziende agrituristiche (+1,9% al 2015);

L'alloggio si conferma l'attività principale dell'offerta (82% del totale (+1,8% al 2015) con 245.473 posti letto (57% camere - 43% appartamenti)

La media di posti letto/azienda è pari a 13

1.342 con agricampeggio (+3,8% al 2015).

11.367 piazzole di sosta (+6,6 al 2015)

11.329 con somministrazione di pasti e bevande (50% dell'intera offerta)

+10,2% con offerta di pernottamento e prima colazione

+8,8% con offerta di alloggio e degustazione

-2,1% sola ristorazione

-3% solo pernottamento

+18,6% le proposte di attività all'aria aperta e nella natura: osservazioni naturalistiche equitazione (+6,9%), escursionismo (+6,2%).

(dati

fonte Ismea)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE DIMOSTRATA

**Tutte le informazioni sono reperibili agli indirizzi
internet**

www.piave.veneto.it/web/temi/agriturismo

Oppure

**[www.regione.veneto.it/web/guest/attivita-
promozionali](http://www.regione.veneto.it/web/guest/attivita-promozionali)**